

ISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO"
Via Libertà, 30 ~ 30027 SAN DONA DI PIAVE (VE)
☎ 0421/330760 ~ Fax 0421/333918

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI E PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Codice Civile;
Visto il D.Lgs.297/1994;
Visto il DPR275/1999;
Visto il D.Lgs.165/2001 artt.5 e 25;
Visto il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge107/2015;
Visto il CCNL29.11.2017 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento d'Istituto;

fornisce in via **preventiva** alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti **disposizioni**, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla **vigilanza**.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
7. nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art.2048delCodiceCivile.

Per ricorrente giurisprudenza, inoltre, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile sez. I sentenza 3074 del 30.03.1999). D'altra parte l'obbligo assume contenuti (modalità e intensità)diversi in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi.

Anche il CCNL29.10.2007 art.29c.5 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt.2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art.2047 C.C. *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.* Dispone, d'altra parte, l'art.2048 C.C. che **i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.**

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt.2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, di mostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e di imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez.III, 18.04.2001,n.5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza.**

La Corte dei Conti (Sez.III, 19.02.1994, n.1623) ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone che nell'atrio e nei corridoi siano presenti **collaboratori scolastici** (come da Piano predisposto dal DSGA), i quali prestano la dovuta accoglienza e vigilano sull'ingresso degli alunni fino alla loro entrata nelle rispettive aule.

Gli insegnanti sono obbligatoriamente tenuti a trovarsi nei locali della Scuola **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali ragioni disciplinari connesse alla didattica, è necessario tenere presente che **possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli alunni iscritti, il personale ATA, gli operai, i manutentori e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.** Non è assolutamente consentito l'accesso ai piani e alle aule di familiari ed estranei, i quali, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico in portineria, potranno attendere nell'atrio la persona desiderata.

Docenti, personale ATA e alunni non possono ricevere nessuno ai piani.

Inoltre, considerata l'esposizione al rischio di intrusione di estranei, e valutato il conseguente beneficio relativo alla sicurezza, **i collaboratori scolastici responsabili del servizio in portineria** provvederanno a chiudere i cancelli d'ingresso e si accerteranno, anche tramite citofono se presente, prima di aprire il cancelletto, dell'identità della persona e della motivazione all'ingresso nel Plesso. Questa disposizione risulta utile a garantire la necessaria sicurezza a tutti coloro che quotidianamente lavorano e studiano nei Plessi del nostro Istituto.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE AULE

Per **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni** il docente effettuerà tempestivamente il cambio di turno con l'insegnante in servizio nell'ora successiva, avvalendosi del Collaboratore scolastico se presente nel piano.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, **davanti all'aula interessata**, per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire alla Segreteria del personale o a un collaboratore del D.S.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza durante l'intervallo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Per la Scuole Infanzia e Primaria la vigilanza durante l'intervallo verrà effettuata dal rispettivo docente dell'ora in cui si svolge, curando l'igiene e la sicurezza degli alunni.

Per la Scuola Secondaria, considerata la struttura particolarmente articolata e complessa dell'edificio, al fine di regolamentare, razionalizzare e rendere efficace la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli (terza e quinta ora), si dispone che tutti i docenti in servizio nelle predette ore controllino gli alunni della propria classe (le porte delle aule dovranno rimanere chiuse, dopo che gli alunni saranno usciti nei corridoi o negli atri).

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni e nei pressi dei distributori automatici.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che:

- **I collaboratori scolastici** vigileranno nei rispettivi piani di servizio sul transito degli alunni, ai quali non è consentito uscire dall'aula prima del suono della campana.
- **i docenti** accompagneranno, al termine delle lezioni, gli alunni all'uscita (cancelli scolastici), vigilando che il deflusso avvenga in modo ordinato e sicuro.

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni **con disabilità** particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

7. VIGILANZA DURANTE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici alunni), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico.

In caso di partecipazione di un alunno con disabilità grave e/o non autosufficiente, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

- Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall'aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta. **Non è, pertanto, prassi opportuna né corretta consentire agli alunni di lasciare l'aula dopo aver svolto una verifica e tantomeno di sostare nei corridoi a gruppi.** Il Dirigente Scolastico o il Responsabile del Plesso vigilerà sull'adempimento di questa disposizione di servizio.
- **È solo il caso di rammentare che l'alunno fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe.**
- Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.
- **Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare, di comportarsi e di vestirsi.**

Gli studenti sono perciò tenuti a un atteggiamento consono, ma è dovere degli insegnanti, che sono *in primis* educatori, richiamare al rispetto di cose, persone e sensibilità.

È superfluo ricordare che il docente, col suo modo di parlare e di comportarsi, rappresenta un esempio per gli alunni, un vero e proprio modello educativo di riferimento

- Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.
- Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.
- Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.
- Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.
- Di potenziare la sorveglianza durante i cambi d'ora e l'intervallo.
- Di sollecitare gli alunni a rientrare nelle aule dopo l'intervallo.
- Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

VIGILANZA "EDUCATIVA E FORMATIVA"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al debito rispetto delle presenti Disposizioni e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale, e in particolar modo i docenti, agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere immediatamente segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/19